

Conto Sommario degli Impieghi ed uscite della Cassa nei due biennii finiti il primo il 31 Dicembre 1897, e per il secondo il 31 Dicembre 1898.
Dettantamente annunziato per la prima legge di bilancio del 1897.
Dell'Amministrazione di S. Maria di S. Angelo.

Table with columns for 'Leggi e Regolamenti in forza dei quali furono concessi le pensioni di riposo', 'Anni', 'Estate', and 'Ammissioni'. It contains detailed financial data for various pension laws and regulations from 1887 to 1898.

Handwritten notes and calculations at the bottom of the page, including a small table with values like 170, 172, 174, 176, 178.

VITTORIO EMANUELE II
 PER GRAZIA DI DIO
 Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,
 Duca di Savoia, di Genova,
 Principe di Piemonte, ec. ecc.

Palermo

Abbiamo ordinato, ed ordiniamo che il seguente progetto di legge sia presentato alle Camere Legislative dal Ministro di Finanze che incarichiamo di volgerne i motivi e di sostenere la discussione.

Articolo 1°

Gli impiegati civili, qualunque sia l'amministrazione alla quale appartengono, non avranno diritto a giubilazione se non quando siano divenuti inabili a continuare o riprendere il servizio, ovvero abbiano compiuto 45. anni di servizio o 72. anni di età.

Articolo 2°

Gli Ufficiali dell'Esercito e della Marina non saranno ammessi a far valere i loro diritti a giubilazione per anzianità se non dopo che abbiano compiuto l'anno seppantesimo dell'età loro se Generali, il cinquantacinque se Ufficiali Superiori, e il cinquantennio se Capitani, Luogotenenti, e Sottotenenti.

Questa condizione non è applicabile alle giubilazioni che il Governo decreta d'ufficio agli Ufficiali che siano nelle condizioni di servizio previste all'articolo 2° delle leggi 27. Giugno 1850, e 20. Giugno 1851, e all'articolo 3° della legge 17. Marzo 1856.

Articolo 3°

Le Vedove e gli Orfani d'impiegati civili morti in attività di servizio, ovvero dopo giubilazione avranno diritto agli assegnamenti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che li riguardano, qualunque sia la loro condizione di fortuna, purché, quanto alle Vedove, non sia stata contro di esse pronunciata sentenza definitiva di separazione di corpo.

Questa disposizione è applicabile anche alle Vedove, ed agli Orfani degli Impiegati in ritiro, che cepparono di vivere dopo la promulgazione della legge 28. Maggio 1852. colla quale si estese a tutti gli stipendi la ritenenza per le pensioni.

Gli assegniamenti alle Vedove ed agli Orfani decoreranno dal giorno succeduto a quello della morte dell'impiegato in servizio, ed in ritiro.

Per le Vedove degli Impiegati civili che furono giubilati a termini del R. Decreto 21. Febbrajo 1835, e siano morti prima della promulgazione di questa legge, le pensioni si faranno decorare dal giorno di tale promulgazione.

Articolo 4°

Le quote degli assegniamenti saranno determinate secondo le regole finora vigenti, colle modificazioni risultanti dagli articoli che seguono.

Articolo 5°

Le pensioni di riposo dei Capitani Uscieri e degli Uscieri presso i Ministeri e gli Uffici dai medesimi dipendenti qualora abbiano diritto a pensione civile, non potranno eccedere individualmente il Maximum di L. 650.

Articolo 6°

Gli Ufficiali rimossi, o rinvocati quando già si trovino in condizione di poter essere ammessi a giubilazione avranno diritto a soli tre quarti della pensione che loro spetterebbe, e non saranno ammessi a godere delle disposizioni di favore fatte nelle leggi sulle pensioni militari.

Articolo 7°

L'impiegato civile che in conseguenza dell'esercizio delle proprie funzioni fu reso inhabile a servire ulteriormente per riportate ferite, o per altre covenie, avrà diritto alla pensione che gli spetterebbe a 25. anni di servizio, qualunque sia la durata di questo, e senza pregiudizio dei maggiori diritti che gli possono competere nel caso di più lungo servizio.

Gli Impiegati civili i quali dopo quindici anni di servizio non si trovino più in grado di continuarlo e riprenderlo per motivi di salute, o per disposizione governativa, avranno diritto ad una pensione vitalizia regolata per ciascun anno di servizio in ragione di un trentesimo di quella che loro spetterebbe dopo trenta anni di servizio.

11/16

Articolo 4°

Le campagne di guerra a cui abbiano per ragione d'ufficio avuto parte impiegati civili, saranno a favor loro valutate nel modo stabilito per militari.

Questo beneficio sarà esteso agli impiegati civili i quali presero parte alle campagne del 1848, 1849, 1855, 1856, e furono posteriormente giubilati.

Articolo 9°

Nel determinare la pensione dei Conservatori delle Giudiche e degli Insinuatori che ne disimpegnano le funzioni, sarà tenuto conto degli aggravi e dei proventi da essi riscossi a qualunque titolo, purchè autorizzati dalle leggi, e tali aggravi e proventi saranno sottoposti alla ritenuta ed alla sovratassa di cui all'art. 1° della legge 24. Maggio 1852, sotto deduzione di quella porzione che con speciali regolamenti viene riservata per far fronte alle spese d'ufficio.

Articolo 10°

I reclami che gli interessati potranno fare contro la liquidazione della pensione sia civile che militare saranno proposti direttamente al Magistrato della Camera dei Conti.

Questi reclami non saranno ammessi dopo scaduti tre mesi dal giorno della notificazione fatta all'interessato.

La notificazione sarà fatta col mezzo di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Dati in Torino addi 11. Gennaio 1857.

[Handwritten signature]

27-20

Benedetti

Dopo che un progetto di legge generale sulle
 pensioni era venuto nell'impuntato
 circolo dello Stato fu nel Parlamento
 soggetto di lunga e luminosa discussione
 terminata con un voto di rinvio. Si
 fece a tutti chiaro essere cosa non
 impossibile, certamente difficilissima
 il provvedere per tutti i rami di
 pubblico servizio con una sola legge,
 la quale non sia fatta certore di molte
 disposizioni eccezionali e particolari,
 assai meglio collocabili in leggi speciali.
 E così pure si fece palese che le nostre
 leggi, provvedendo, come quelle di altre
 nazioni, per alcuni rami di pubblico
 servizio con speciali appropriate dispo-
 sizioni, ed assoggettando tutti gli
 altri alle regole generali stabilite
 col Decreto Reale del 21. Febbraio
 1839, potrebbero essere senza incon-
 venienti mantenute, purchè venga in
 modo uniforme assicurata la giusta
 loro applicazione, ed alle regole non
 esse stabilite sieno fatte le modifica-
 zioni che occorrono di evitare un troppo
 diverso trattamento verso persone che

si trovano in egual condizione, principal-
-mente in che una nuova legge si vede
- comune a tutti gli impiegati dello Stato
- la riserva di spesa per l'ordinamento
- imposte solamente all'Amministrazione
- zioni delle Finanze e delle Erache.

Olla prima di queste condizioni
- il Governo crede di aver soddisfatto in
- modo conveniente, sia affidando la
- retta applicazione delle leggi, ed accerta-
- mento dei servizi, a cui si appoggiano
- le proposte di pensioni, ad una
- Commissione presieduta dal Contro-
- Generale e composta di Membri scelti
- nel Consiglio di Stato, nella Camera
- dei Deputati, nell'Esercito, e nell'Ammi-
- nistrazione finanziaria, sia dando la
- maggiore pubblicità a tutti gli adde-
- giamenti che si fanno, alle leggi, e
- ai fatti su cui sono fondate.

E per ciò che concerne le modifi-
- ficazioni da farsi alle diverse leggi
- sulle pensioni, il Governo ha dovuto
- convincersi che non riuscirebbe oppor-
- tuna alcuna variazione alle tariffe,
- le quali nella discussione discusse
- accennate furono riconosciute siccome
- discrete, così che non si possa intea-
- - prendere la riforma senza condan-

incontro a gravi difficoltà, e senza periodo
 d'imporsi un maggior peso all'erario.
 E così pure, riflettendo che nella Sessione
 or ora cominciata dovrà il Parlamento
 occuparsi di altri progetti di Legge
 richiedenti per la loro importanza
 lunghe e profonde discussioni, il Governo
 ha creduto opportuno di limitare ~~per~~
~~le~~ sue proposte a quelle sole mo-
 difiche che si manifestarono maggior-
 mente desiderate, furono riconosciute
 giuste, o possono in qualche modo
 contribuire a rendere meno frequen-
 ti le ammissioni a giubilazione, ~~che~~
~~non~~ ~~ad~~ ~~altri~~ ~~tempi~~ ~~non~~ ~~alte~~ ~~che~~
~~per~~ ~~la~~ ~~loro~~ ~~essenzialità~~, ~~non~~ ~~danno~~
~~alcuna~~ ~~nuova~~ ~~origine~~.

e quindi d'ordine del Re fatto
 venir presentato il progetto di
 legge, che è imperniato
 di cui art. coli. di legge.

Giacobbe M^{te} Coll. Art. 1^{mo} del progetto si estende a
 tutti gl'impiegati civili la regola
 stabilita coll'Art. 3^o del R. Decreto
 21. Febbraio 1839. che nessuno abbia
 diritto ad esser collocato a riposo se
 non quando sia divenuto inabile a
 continuare, o riprendere il servizio,
 ovvero abbia compiuto 45 anni di
 servizio, o 72 anni d'età; ed al tempo
 stesso viene legalmente riconosciuto
 il diritto a pensione anche per quelli

3

fra i dotti impiegati civili in qualità
e servizio per la giurisdizione retti dal
titolo Romano provvedimento 21. Febbre
1839, attualmente non hanno legge
che loro lo conceda.

È noto come i soli funzionari
civili dipendenti per le pensioni di
ritiro dalle antiche leggi sulle rite-
nenze ^{o con servizio territoriale} avessero in forza di queste dopo
un determinato periodo di servizio, o per
motivi di salute ragione al ritiro, mentre
gli altri, qualunque sia la durata
dell'opera loro non hanno diritto di
essere ammessi ^{all'istesso servizio} a riposo, e soltanto
può ottenerla per l'arbitrio Romano.
Se una tale disparità di
trattamento poteva rivedersi fondata
allorché riguardava i primi soggetti
alla ritenuta sui loro stipendi, e ne
erano gli altri esenti, lo stesso non
potrebbe più dirsi giusta colla
Legge 28. Maggio 1832. Nessuno tratto
senza eccezione sottoposti alla detta
ritenuta, laonde essere debito di
giustizia che se eguali sono ora gli
omni, eguali sian i benefici per
tutti.

Ma anche per il limite di età

Esistono le conoscenze di questi
 per la vendita di un affetto di
 agnati, questi non sono da pensare
 come se si trattasse di un
 con un buon punto di vista di
 a di questi in questo caso. Per
 quindi, anche se detto ha da essere
 in altre del mondo di questi, allora
 non solo non sentano all'ora
 con gli altri, in questo caso di
 che non sono in un solo punto
 allora detto gli anni, dopo quello
 di quello che, detto in questo caso
 non è nessuno per una ragione, in
 quanto tutti questi ed altri fatti
 in questi di anni, in questo caso
 del tempo di questi, dopo quello
 ed hanno ad essere di questi, in
 un vantaggio del pubblico anno

Il vantaggio di dopo quello
 non, negli anni, in questo caso
 infatti, di questi in questi
 con questi, di questi in questi
 di questi, anche se in un solo
 con gli altri, di questi in questi, di
 dopo quello, di questi in questi, di
 negli anni, di questi in questi, in
 tutti, di questi in questi, di
 3

quibilatione: Quest'ultimo però si vorrebbe
preferibile, - in quanto che, - mentre a fronte
della tenuta' in dette pensioni non
Sembrirebbe prudente di toccare l'ammor-
-tamento, e l'attenersi al secondo d'egli
addetti, - meglio avrebbe per necessaria
conseguenza di ledere i diritti sino ad
un certo punto acquisiti, ne potrebbe
recare alle Finanze, specialmente per
l'avvenire, quel vantaggio che si ha
ragione di sperare dal proposto limite.
Di età il fissare poi la durata del
servizio ad anni 30. non colpirebbe
se non se i Sottotenenti ed i Sottotenenti,
e renderebbe pure necessario il variare
per essi le tabelle prefisse dalle Leggi
27. Giugno 1809 - e 20. Giugno 1801, le
quali vennero basate sopra un servizio
di soli 25. anni

Se però è fuor di dubbio che
nessun Ufficiale debba essere dal
far parte dell'Armata sinché non sia
giunto ad un'età in cui gli riesca
impossibile l'attendere colla necessaria
attività ai doveri che gli sono imposti
dal proprio grado, e quest'età parve
doversi in via ordinaria stabilire per
Generali in 60. anni, per gli Ufficiali

Superiori ai 45, e poi Capitani, Sottotenenti,
e Sottotenenti ai 40, non è men vero
che in grazia delle fatiche e dei disagi
a cui devono andar soggetti i Militari,
specialmente allorché incominciano la
loro carriera come semplici Soldati, può
non di rado accadere che anche prima
dell'età che s'intenderebbe di prefuggere
possa alcun Ufficiale trovarsi in
condizione tale da rendere necessaria la
sua ammissione a riposo, nel qual
caso riuscirebbe assai pregiudizievole
al servizio che fosse negato al governo
il diritto di decretare d'ufficio il
collocamento in ritiro.

Per evitare a soffitto inconveniente
e dare così al Governo gli orienti
mezzi di mantenere l'Esercito in
quella rinomanza che giustamente
deve acquistarsi, prevede la seconda
parte dell'articolo di cui si tratta,
conferendogli la facoltà di giubilare
d'ufficio quegli Ufficiali che si
trovano bensì nelle condizioni di servizio
previste dalle vigenti leggi, ma non
abbiano per esso raggiunto il sommo deter-
minato limite d'età.

3

Spese. Fra le maggiori disparità che s'incontrano
nelle varie leggi sulle pensioni civili, dove
certamente vanno venendo: quella che concerne
il trattamento degli Ufficiali, e più particolar-
mente della Vedove degli impiegati, alcune
delle quali / le Vedove cioè dei funzionari
ed agenti del governo dipendenti per la
giubilazione dalle R. Patenti 20. Settembre
1821 = 24. Marzo 1822 = 22. Marzo 1824 =
24. Gennaio, e 24. Febbraio 1828 / hanno
Dopo cinque anni di matrimonio, o di
convivenza col marito, oppure collorche
siani parole, senza riguardo alcuno al
loro stato di fortuna, titolo od una pensione
corrispondente alla metà di quella che
già godeva o aveva diritto di conseguire
il defunto consorte, mentre per le altre,
ossia per quelle i cui mariti vivono
per l'assegnamento di ritiro soggetti
alle norme stabilite dal R. Brevetto
21. Febbraio 1834, oltrechè la pensione
non può in verun caso superare il
terzo di quella che sarebbe spettata
al consorte, non viene la medesima
loro concessa, ove questo non sia
morto in attività di servizio, non siano
trascorsi quindici anni di matrimonio,
oppure siani parole viventi, ed infine

non trovansi le Vedove. Stesse. Approviste
dei necessari mezzi di sussistenza secondo
il proprio stato.

A togliere le più gravi fra le
additate disparità, ed equiparare, per
quanto il consente l'economia generale
delle leggi predette, la sorte delle varie
Categorie di Vedove Degli Impiegati Civili,
mirano le disposizioni proposte coll'
articolo 3°, la convenienza e l'urgenza
delle quali, mentre pare ad evidenza
dimostrata dall'esposizione sola della
differenza che passa fra le diverse
norme e condizioni prefisse in proposito
dai vari vigenti regolamenti, e' del
pari validamente appoggiata all'
equità ed alla giustizia.

In quattro parti e' diviso il detto
articolo 3°.

La prima stabilisce che le Vedove
e gli Orfani d'impiegati Civili morti
in attività di servizio ovvero Dopo
giubilazione avranno diritto agli
assegnamenti stabiliti dalle leggi
e dai regolamenti che li riguardano,
qualunque sia la loro condizione di
fortuna, purchè, quanto alle Vedove, non
sia stata contro di esse pronunciata

Severenza Definitiva di Separazione di Corpo
Nella specie innovandosi: quante
alla Durata del matrimonio prefissa dalle
rispettive leggi, ed a quella degli atti
e giuramenti stabiliti per gli Orfanzi, vorrebbe
ora ammesse al beneficio della pensione
anche le Vedove degl' impiegati civili.
retti dal R. Brevetto 21. Febbraio 1839,
non ostante che siccome questi resi-
Defunti dopo il collocamento a riposo,
e mentre rimarrebbe soppressa la
condizione richiesta dagli articoli 14. e
15. di Dittò Sovrano provvedimento della
manomanga di necessari mezzi di Sussisten-
za, disposizione questa non compresa
in verun'altra legge sulla materia, e
che l'esperienza ha in ogni tempo
Dimostrato quanto sia facile l'eludere,
resterebbe per contro imposta quella ben-
più importante e manomante nella
magior parte delle leggi sulle pensioni
civili della non avvenuta separazione
della moglie dal marito per colpa o
fatto dalla stessa dipendente, in quanto
che se è debito di giustizia che la
moglie venga in soccorso della
Donna che un' la sua sorte a quella
dell' impiegato, e gli presto durante la

3

vita le affettuose sue cure, improprio
sarebbe il trattare in egual modo la
moglie che ne avesse rimangiata l'
esistenza volentieri abbandonan-
dolo, o forzandolo colla sua condotta a
dividersi da lei.

La seconda parte applica le sovraaccennate
disposizioni anche alle Vedove ed agli
orfani Degli impiegati in ritiro che
cessarono di vivere Dopo la promulga-
zione Della legge 28. Maggio 1842. in
forza Della quale vennero tutti gli
Stipendi sottoposti alla ritenenza per
le pensioni.

Dal momento in cui questa legge
ha fatto cessare il motivo di diverso
trattamento fra le une e le altre Vedove,
hanno tutte acquistate ragione ed
essere trattate egualmente, epperò sembra
giusto che siano ammesse al beneficio
Della pensione anche quelle Vedove
i cui mariti siano morti in ritiro
Dopo l'emancipazione di detta legge, e
prima che sia promulgata quella
che oggi è proposta.

Determina la terza parte in modo
uniforme per tutte le Vedove e per gli
orfani, che i loro addeguamenti

7 Critica

Decoreranno dal giorno succellivo a
quello della morte dell'impiegato in
servizio ed in ritiro.

Per massima generale, e tantamente
seguita la decorazione degli addegnamenti
delle Vedove e degli Orfani dei Militari,
come pure delle Vedove e degli Orfani degli
impiegati dipendenti dalle antiche leggi
sulle ritenenze, venne in ogni tempo
fissata dal giorno posteriore al decesso
del Consorte, o padre; quella sola delle
pensioni alle Vedove ed agli Orfani
cedenti sotto l'impero del Reale Decreto
21. Febbo 1839, e perciò non avendo un
positivo diritto a tale favore, fu sinora
stabilita dalla data soltanto della R.
provvigione di concessione; Venendo ora
l'effetto diritto loro attribuito, riesce in
conseguenza necessario che abbia eziandio
a cessare la notata disparità di trattamento
a loro riguardo.

Di questa norma generale però
viene coll'ultima parte dell'articolo
di cui si ragiona fatta un'eccezione
per le Vedove degli impiegati che furono
giubilati a termini del R. Brevetto 21.
Febbrajo 1839, e siano morti prima
della promulgazione della legge che

vieno ora presentata, stabilivendo che la
Deduzione delle loro pensioni - avrà
luogo dal giorno di tale promulgazione.

Restrizione fatta della spesa di
quandela esatta - che verrebbe all'erario
L'ammontare degli esentati di pensione
per le Vedove degli impiegati, teste indicati,
non potrebbe neppure la proposta disposi-
zione ritenersi come meno equa, ove si
sopraggiungesse che, riverentemente operando, le
Vedove suddette verrebbero ad essere più favo-
revolmente trattate di quelle stesse i cui
mariti morirono in attività di servizio, giacché
queste non avrebbero goduto la pensione se
non se dalla data del Reale Decreto con cui
fu concessa, e così dopo vari mesi dal
decesso del consorte, le prime invece verreb-
bero a percepirla dal giorno successivo alla
detta morte.

Prevediva l'articolo 4. che le quote degli
assegniamenti saranno determinate secondo
le regole vigenti, colle modificazioni risul-
tanti dai seguenti articoli del progetto.

Il non trattarsi, ma, ~~come già detto~~
~~in sostanza~~ di una legge generale sulle
pensioni civili, ma soltanto delle più urgenti
modificazioni o regolamenti attualmente

in vigore sulla Materia, e la circostanza necessi-
-tà di non toccare perciò realmente l'
economia generale di questi ultimi, sono le
ragioni che consigliarono la disposizione
contenuta in detto articolo.

Coll' articolo 5.^o si stabilisce che le pensioni
di riposo dei Capitani Medici e Degli Medici
presso i Ministeri e gli Uffici dei Medesimi
Dipendenti, qualora abbiano diritto a
pensione civile, non potranno eccedere in-
-dicialmente il Maximum di L. 600.

Di solo scopo di convertire in legge
la disposizione stessa emanata col Reale
Decreto del 19. Maggio 1853. tenne l'articolo
suddetto, mediante il quale sarebbe stabilito
per legge relativamente agli Medici lo stesso
Maximum di pensione che la legge militare
ha determinato per i Sotto Ufficiali Dell'
Esercito, dai quali per l'ordinario sono
tratti gli Medici.

Chiaro

La legge 21. Maggio 1852. stabilisce all'
articolo 37. che nel fissare la pensione
degli Ufficiali riformati si osserveranno
le norme prescritte dalle Leggi 27. Giugno 1850
e 20. Giugno 1851, eccettuati però i casi di
favore in esse contemplate, e coll' art. 33.

limita l'assegnamento degli Ufficiali rinvocati
ai soli tre quarti della pensione od assegna-
mento che loro spetterebbe ove fossero riformati.

La legge 27. Giugno 1860. prò, e quella
20. Giugno 1861. soggli. Articoli 39. e 42. esclu-
= dono solo dal computo i servizi prestati dal
militare prima della condanna traente con-
= se la degradazione, e sospendono il diritto
alla pensione, ed il godimento di essa, per
condanna a pena eccedente sei mesi di
carcere, durante il tempo della pena stessa,
per le circostanze che importano la perdita
della qualità di cittadino, finché l'individuo
rimane privo di tale qualità, e per la
residenza fuori del Regno senza l'auto-
= rizzazione del Re.

Deriva dalle disposizioni sovraannate,
che, mentre l'Ufficiale rimosso o rinvocato
prima di aver raggiunto il servizio neces-
= sario per aver diritto alla jubilazione
è giustamente colpito dalla legge che lo
priva di un quarto della pensione od
assegnamento che gli sarebbe spettato
ov fosse stato riformato, e lo esclude inoltre
dai favori accordati ai suoi Colleghi, se
appartenga alle armi speciali, lo stesso
Ufficiale al contrario, qualora conti il
prescritto numero d'anni di servizio per
aver ragione al collocamento a riposo, viene

non ostando le commesse mancanze - che lo
resero meritevole della rimozione - e della riva-
-cazione - o godere - di diritto la pensione -
- medesima - e gli stessi favori succedenti a -
- sparita di servizio e di grado al suo compagno
D'Armi - che, dopo di avere con onore - e con
- Distinzione servito il paese, abbia spontaneo
- chiesto la propria esubilazione - o siagli
- questa per motivi di salute - stata decretata
- d'ufficio.

Chiaro apparisce pertanto come indispensa-
- bile rieda non solo per la disciplina dell'
- Armata, ma eziandio per la pessima impres-
- -sione - che produce sull'opinione pubblica
- una tale disparita di trattamento, l'estendere
- anche agli Ufficiali rimossi o rinvocati dopo
- che abbiano conseguito il diritto alla esubi-
- -lazione le disposizioni restrittive contenute
- negli Articoli 37. e 38. della citata legge
- 24. Maggio 1862, ed a questo scopo tende
- l'articolo 6. del progetto col prescrivere
- che gli Ufficiali rimossi o rinvocati quando
- gia si trovino in condizione di poter
- essere ammessi a esubilazione avranno
- diritto a soli tre quarti della pensione
- che loro spetterebbe, e non saranno ammessi
- a godere delle disposizioni di favore fatte
- nelle leggi sulle pensioni Militari.

Provvedo l'Articolo 7.° alla sorte degli impiegati civili: i quali prima di aver raggiunto il prefisso limite di età o di servizio non si trovano più in grado di continuare o riprendere il servizio stesso, determinando che quelli i quali si trovano per ragioni di servizio in tale condizione in seguito a riportate ferite, o ad altro evento, avranno ~~comunque~~ diritto alla pensione che loro spetterebbe a 25 anni di servizio, qualunque sia la durata di questo; e senza pregiudizio dei maggiori diritti che ~~gli~~ loro possano competere nel caso di più lungo servizio; ed assegnando agli altri, la cui cessazione dal proprio impiego sia dovuta a motivi di salute, od a disposizione governativa da essi indipendente, dopo quindici anni di servizio una pensione vitalizia regolata per ciascun anno di servizio in ragione di un trentesimo di quella che loro spetterebbe dopo trent'anni di servizio.

Per scomparire le gravi discrepanze esistenti fra le varie leggi sulle pensioni civili intorno alla durata minima di servizio occorrente per aver diritto alla pensione; e tendere siffatto diritto in modo eguale a tutti indistintamente gli impiegati; ed assicurare per ultimo i necessari mezzi di sussistenza a quelli di essi che adempiono il proprio dovere in periodi.

3)

cui debbano per ragioni delle proprie funzioni
 essere inabilitati, siano essi inabili al servizio
 per ferite od infermità nella stessa sostanza,
 tali sono le considerazioni ed i motivi che
 dettano le disposizioni contemplate nell'
 articolo 7.^o delle quali già si trattava in punto
 il Senato il Parlamento colle Leggi del 7.
 Luglio 1851, e del 20. Luglio 1854. appro-
 vative dei bilanci dello Stato.

Articolo 4.

⌈ Determina l'articolo 3.^o che le campagne
 di guerra a cui abbiano per ragione d'
 ufficio avuto parte impiegati civili saranno
 a favore loro valutata nel modo stabilito per
 Militari, e simile favore estende pure a
 quelli di detti impiegati civili che presero
 parte alle campagne del 1848-1849-1855-
 1856, e furono poscia ammessi a riposo.

Da rendere ragione del proposto compie
 delle campagne di guerra a favore degli impie-
 gati civili giura il ricordare, come una tale
 disposizione già si trovasse compresa
 nel progetto della legge sulle pensioni
 Militari in oggi vigente, e non sia dalla
 stessa stata eliminata se non se per la
 sola considerazione che dovendosi in allora
 presentarsi dal Ministero una nuova legge
 sulle pensioni civili, il Parlamento avrebbe
 dovuto la stessa aver sede più appropriata.

in quest'ultima, nella quale viene di fatti
contemplata, ed adottata nella votazione parziale.
Del relativo articolo, non si può poter avere
effetto per l'annullata reiezione di detta legge.

Col. 4.^o Devoto ed assunto Regolamento del
19. Gennaio 1863. essendo i Conservatori delle
Spoteche stati assoggettati alla ritenenza per
Soli Oggi sulle riscossioni, e fatti dalla stessa
esenti per i proventi eventuali di cui godono
del pari, ne avviene che potendo solo i primi
comprendersi nella Media dell'ultimo triennio,
che servir deve di base nello stabilire la
pensione, tenuissima riesce la medesima,
e conseguentemente per tali si loro assegna-
menti di ritiro, i quali non oltrepassano
quasi in nessun caso le £ 1000, e riescono
quindi di gran lunga inferiori a quelli
degli altri impiegati dell'Amministrazione e
Demanio, ai quali è, secondo il proprio impiego,
assegnato il Maximum di £ 2400, e ben anche
di £ 3000.

L'additata divergenza verrebbe accolta
ove vengano approvate le disposizioni comprese
nell'articolo 19.º del progetto, in forza delle
quali nel fissare la pensione dei Conservatori
delle Spoteche e degli Amministratori che ne
disimpegnano le funzioni si terrebbe per
avvenire conto degli Oggi, e dei proventi.

va e ssi. ridarsi a qualunque titolo purchè autorizzati
dall' legge, sottoposti a tal' legge provvisori-
alla ritenuta - ed alla somma di cui all' Art.
1. della Legge 28. Maggio 1862, sotto direzione
di quella porzione - che a norma di speciali
regolamenti - è riservata per far fronte alle -
spese d'ufficio?

Prescritto Dall' Art. 41. della Legge 27. Giugno
1860, e 44. di quella 20. Giugno 1861, ed
altamente richiesto dall' esperienza degli Stati
uniti, è il provvedimento contemplato nell'
articolo 10. ed ultimo del progetto, tendente
a determinare le forme ed il modo di proce-
dere sui ricorsi - che possono dai pensionati
venir fatti contro la liquidazione delle loro pensioni.
Mentre si stabilisce col medesimo che i detti
ricorsi saranno proposti direttamente al Magistrato
della Camera dei Conti, siccome a quello mi-
noriamente sembrano competere tal' questioni,
viene prefisso il termine di tre mesi dal
giorno della notificazione fatta all' interessato,
perchè i ricorsi stessi possano ancora
esser ammessi; e si prescrive infine che
la notificazione sarà fatta col mezzo di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Le sovra proposte suddette, conformi
a ciò di presso a quelle vigenti presso altre
nazioni, non presentando a questo appa-
veruna difficoltà nella loro applicazione,

e ritenendo l'ultimo l. necessario per conseguire
si pel Governo, come per gl'interessati, per via
le migliori ac. di ottarsi, e si confida quindi
serenamente per riesire allo scopo che si ha in-
vista di ottenere